

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO.

Patto di integrità tra la Comunità Valsugana e Tesino e gli Operatori Economici partecipanti alle gare ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 1

Oggetto

1. Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dalla Comunità Valsugana e Tesino. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'operatore economico concorrente comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012 n. 190. Questo documento costituisce parte integrante degli atti di gara cui è allegato e del contratto che ne consegue.
2. Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Comunità Valsugana e Tesino e degli operatori economici che partecipano alle gare dalla stessa indette di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Articolo 2

Principi e finalità

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190 ed agli artt. da 1 a 5 del D.lgs. n. 36/2023, vincola i contraenti a improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
2. Gli obblighi derivanti dal presente Patto d'integrità si estendono anche:
 - a) a tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di imprese;
 - b) ai soggetti ausiliari degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Articolo 3

Ambito e modalità di applicazione

1. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
2. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Comunità Valsugana e Tesino. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
3. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa

richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 4 **Obblighi dell'operatore economico**

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L'operatore economico si impegna a:
 - a) garantire il rispetto del Bando di abilitazione con riferimento alle attività connesse alla piattaforma di approvvigionamento digitale;
 - b) non attuare condotte finalizzate ad influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dei documenti di gara al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione appaltante;
 - c) fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente;
 - d) segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Stazione appaltante, anche attraverso l'istituto del whistleblowing, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
 - e) non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di affidamento per porre in essere intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
 - f) comunicare tempestivamente, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le variazioni inerenti l'assetto societario;
 - g) rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro;
 - h) informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
 - i) rispettare quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
 - j) segnalare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, relativamente al personale della Stazione appaltante;
 - k) sottoporre identico patto di integrità ai propri subcontraenti e subappaltatori/ausiliari, esigendone l'accettazione.
3. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi di cui al comma 2 sono a carico del Fornitore, per quanto compatibili, a seguito dell'esplicito rinvio ai contenuti del presente Patto nel contratto sottoscritto con la Stazione appaltante.
4. Con particolare riferimento ai contratti emessi dalla Comunità Valsugana e Tesino, il Fornitore si impegna a far rispettare, nell'espletamento del contratto, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento approvato con Decreto del Presidente n. 81 dd. 27/12/2022 e visibile sul sito istituzionale dell'Ente, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Il Fornitore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
6. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
7. In sede di esecuzione del contratto d'appalto l'operatore economico si impegna a rispettare i termini

di pagamento stabiliti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 5

Obblighi della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi. In particolare, la Stazione appaltante assume l'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. La Stazione appaltante si impegna inoltre a diffondere puntualmente la conoscenza del Patto d'integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell'espletamento delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei relativi contratti.

Articolo 6

Violazione del Patto d'Integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
 - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;
 - b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.
5. Segnalazione della violazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti Autorità.